



Circ. n. 345

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE
Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)
Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro.it
e-mail: rmis024001@istruzione.it - P.E.C.: rmis024001@pec.istruzione.it



Colleferro, 23 ottobre 2020

- A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
- AGLI STUDENTI e LORO
FAMIGLIE

**Oggetto: Nuova organizzazione della didattica con ricorso alla D.D.I.
Ordinanza Ministero della Salute – Regione Lazio del 21 ottobre 2020.**

In ottemperanza all'Ordinanza citata in oggetto, si dispone che, a partire **da lunedì 26 ottobre 2020**, la didattica sarà organizzata come segue.

- I. Le **classi prime** saranno **sempre in presenza** a scuola.
- II. Gli studenti delle **altre classi** saranno così divisi: la **metà** di ciascuna classe sarà **in presenza** a scuola, **l'altra metà** sarà **in D.D.I., a settimane alterne.**

Tale ultima scelta , che ha **carattere sperimentale**, è stata dettata dalle seguenti motivazioni:

- a) applicazione della normativa nazionale che prevede, per la **tutela del diritto allo studio**, che gli studenti **diversamente abili o con DSA o BES** seguano la didattica **sempre in presenza**: è a tutti evidente che sarebbe inopportuno e discriminante che seguano l'attività didattica in presenza da soli;
- b) le stesse motivazioni si applicano agli **studenti sprovvisti degli strumenti informatici e/o di connettività** che, pertanto, devono seguire la didattica **sempre in presenza**;
- c) **più funzionale ed equa utilizzazione del tempo dedicato alla lezione**;
- d) presumibile **maggiore motivazione alla partecipazione** della parte della classe in D.D.I., grazie all'interazione con l'attività che si svolge in aula;
- e) nel dividere le classi si avrà cura di bipartire le stesse in gruppi di studenti della stessa provenienza, così **assecondando lo spirito dell'Ordinanza** in oggetto, che è quello di **dimezzare l'affollamento nei mezzi di trasporto pubblico**;
- f) garanzia di un **maggiore distanziamento fra gli studenti**.

La prima settimana (quella che va dal 26 al 31 ottobre 2020), per l'urgenza di provvedere, la bipartizione della classe fra studenti in presenza e studenti in D.D.I., sarà decisa in via esclusiva dalla Presidenza. Successivamente, invece, potranno essere **disposti "aggiustamenti" su iniziativa**

e proposta dei coordinatori dei Consigli di classe (per esempio per l'individuazione degli studenti sprovvisti degli strumenti informatici e/o di connettività ma non solo).

Si precisa che l'Ordinanza in oggetto prevede la **didattica in presenza esclusivamente per le classi prime**; pertanto, **è da escludere che tale scelta possa essere effettuata per altre classi** (p. es., le quinte), anche perché questo determinerebbe, nelle rimanenti, gruppi più numerosi di studenti in D.D.I.

Si rende noto ai docenti che, con successiva circolare, saranno loro trasmessi i seguenti **Vademecum**:

- sulle **funzionalità di base di Classroom**;
- sulle modalità di **registrazione della lezione con MEET**;
- sulle **modalità di annotazione sul RE delle assenze degli studenti in D.D.I.**

Nel ribadire ancora una volta il carattere sperimentale della descritta bipartizione degli studenti, lo scrivente precisa che **la prima settimana servirà anche a rilevare e, per quanto possibile, rimuovere eventuali problemi tecnici** (connessione, webcam o LIM mancanti, difficoltà legate al vincolo dell'inquadratura rivolta solo al docente e alla lavagna etc.).

Gli **studenti** riceveranno entro domani, sabato 24 ottobre 2020, **l'elenco di coloro che, nella classe, seguiranno in D.D.I la settimana dal 26 al 31 ottobre 2020**, sia tramite il **Registro Elettronico (sezione Comunicazioni)**, sia tramite **posta elettronica** alla mail dell'account degli studenti della GSuite di scuola; **gli altri, ovviamente, dovranno seguire in presenza.**

Nella **settimana successiva**, i **gruppi** saranno **invertiti**.

SI MANTIENE LO STESSO ORARIO DELLE LEZIONI.

Analoga comunicazione sarà inviata a tutti i **docenti** tramite **Gmail** dell'account GSuite di scuola e con deposito degli elenchi nel **Drive** dello stesso account.

IMPORTANTE.

Se negli elenchi di chi dovrà seguire in presenza dovessero essere inclusi **studenti in isolamento o quarantena**, è evidente che gli stessi **dovranno automaticamente considerarsi invece in D.D.I.**

Analogamente si procederà nei casi di intere classi in quarantena, limitatamente ai giorni della settimana prossima in cui tale quarantena dovesse essere ancora in vigore.

Si unisce alla presente, per opportuna conoscenza e osservanza, il **PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**, approvato dal Collegio dei docenti il 21 ottobre 2020 e il documento congiunto Ministero dell'Istruzione – Garante della privacy dal titolo **"Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy. Indicazioni generali"**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



Antonio Sapone

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs.
39/93)



PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che ha riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale;

VISTO la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

TENUTO CONTO che Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività;

CONSIDERATO che il cit. articolo 2 comma 3-ter del medesimo DL 22/2020, si riferisce, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un *Piano scolastico per la didattica digitale integrata*;

TENUTO CONTO del Decreto del M.I. n. 89 del 7 agosto 2020 ed, in particolare dell’all. A, contenente le Linee Guida che forniscono indicazioni per la progettazione del *Piano scolastico per la didattica digitale integrata* (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;

PRESO ATTO di quanto già previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10 (intervento, a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, degli Uffici scolastici regionali);

VISTA la nota del M.I. n. 11600 del 3 settembre 2020 che trasmette il documento, predisposto da un gruppo di lavoro congiunto tra Ministero e Ufficio del Garante della protezione dei dati personali, dal titolo “*Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy*”;

VISTO il Decreto del M.I. n. 144 del 9 ottobre 2020 recante *l’Ordinanza relativa agli alunni e agli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d-bis) del D.L. 8 aprile 2020, n. 22*;

PRESO ATTO che l'elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, riveste carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili;

VIENE STABILITA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.)

PARTE PRIMA - LE INDICAZIONI MINISTERIALI (Decreto del M.I. n. 89 del 7 agosto 2020, all. A)

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un **equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone**.

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare che **integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza**, nonché, **in caso di nuovo lockdown, in via esclusiva**.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, **evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza**.

L'ANALISI DEL FABBISOGNO

Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell'ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di *device* di proprietà.

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all'approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti sono stati definiti in un apposito documento predisposto dal Ministero in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa.

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche "BYOD" che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD).

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello

nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall'AgID, le istituzioni scolastiche potranno riavviare o instaurare nuovi contratti per l'acquisto di *sim* dati, procedendo all'attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte dell'Amministrazione centrale.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Ai consigli di classe è affidato il compito di **rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all'apprendimento**, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Ogni scuola assicura unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua **una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza** dei dati a garanzia della *privacy*¹, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all'interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell'attività sincrona **anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante** e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di *device* (*smartphone, tablet, PC*) o sistema operativo a disposizione.

Per il necessario adempimento amministrativo di **rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico², così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri**. La DDI, di fatto, rappresenta lo "spostamento" in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza.

L'Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all'uso di *repository*, in locale o *in cloud* rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.

La creazione di **repository scolastiche**, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

Gli Uffici scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con l'ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i *Future Labs*, le reti di scuole sulle metodologie innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione che di *know-how*, attivando se necessario forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i fabbisogni del territorio e consentano interventi immediati ed efficaci.

L'Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI – Radiotelevisione italiana, l'erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell'emittente, secondo orari prestabiliti, organizzati per fasce d'età, dalla prima infanzia all'età adulta.

¹ Si rimanda al Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

² Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è in procinto di emanare indicazioni specifiche sulla protezione dei dati con riferimento al registro elettronico.

L'ORARIO DELLE LEZIONI

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una **combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona**, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di **prevedere sufficienti momenti di pausa**.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe **salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d'essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso**.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di *lockdown*, saranno da prevedersi **quote orarie settimanali minime di lezione**.

Per la **Scuola secondaria di secondo grado** bisognerà **assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe**, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

³ <https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead>- Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zero-sei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con bambini e genitori.

Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, **il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l'orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata**, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerate le implicazioni etiche poste dall'uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni scolastiche **integrano il Regolamento d'Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica** relativamente al rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.

I docenti, ad esempio, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di predisporre un adeguato *setting* "d'aula" virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.

Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

Le scuole inseriscono infine, nel **Patto educativo di corresponsabilità**, un'appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l'esplicitamento della didattica digitale integrata.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad *agorà* di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla *didattica breve*, all'*apprendimento cooperativo*, alla *flipped classroom*, al *debate* quali

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di *repository* a ciò dedicati dall'istituzione scolastica.

VALUTAZIONE

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare *feedback* continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di **prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.** In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

SICUREZZA

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno **che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,** inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all'interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l'esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all'interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu⁴), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell'istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
 - a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, *flipped classroom*, *debate*, *project based learning*);
 - b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
 - c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria.

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.

STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I docenti per le attività di sostegno, **sempre in presenza a scuola assieme agli alunni**, curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l'attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all'istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONI DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI

Pubblicità del presente regolamento.

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite **posta elettronica** a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la **pubblicazione sul sito web istituzionale** della Scuola.

Finalità della D.D.I.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi classe.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, etc.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Modalità della D.D.I.

Le attività svolte in D.D.I. possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale comprendono: la verifica orale degli apprendimenti in caso di lockdown (in assenza di lockdown le verifiche orali degli apprendimenti avverranno preferibilmente in presenza); confronto con il docente; correzione dei compiti assegnati; spazio per porre domande; confronto con il gruppo classe; restituzione; spiegazione e valutazione delle correzioni.
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Classroom e Google Moduli etc.
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante.
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante.
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Le attività asincrone, vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

Di ciascuna attività asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti stabilendo il numero di ore e il termine per la consegna/restituzione, tenendo conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali e con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci ritenute più adeguate dall'insegnante in relazione al contesto classe o a singole situazioni specifiche.

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico Axios per la condivisione di materiale didattico digitale docenti-alunni.
- La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio web @marconicolleferro.net e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom etc.

Nell'ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle sezioni dedicate all'interno del RE, l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta e i compiti assegnati.

Nell'ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul RE, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti.

È predisposta l'attivazione degli ambienti digitali di **Classroom** ed è data la possibilità di scegliere l'attivazione, da parte del coordinatore, di un unico corso che comprenda tutte le discipline, oppure l'attivazione, da parte di ciascun docente, di un corso che coinvolga solo le proprie discipline. Nel primo caso sarà sufficiente nominare la propria Classroom secondo questo esempio [**Classe 1Z**], nel secondo seguendo quest'altro [**Classe 1Z – Italiano**]. Classroom sarà l'ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante **avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom**, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso degli alunni al meeting.

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet, invitando a partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email d'istituto individuale o di gruppo.

All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e **l'eventuale assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.**

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con **puntualità**, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. **Il link di accesso al meeting è strettamente riservato**, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto.
- Accedere al meeting sempre con **microfono disattivato**. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat.
- **Partecipare al meeting con la videocamera attivata** che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento consono e adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata da parte della famiglia all'insegnante, prima dell'inizio della sessione. La videocamera non può essere disattivata senza permesso; un atteggiamento ripetuto può prevedere azioni disciplinari da parte dei docenti. Non è permesso lasciare la videolezione senza il permesso del docente.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

Google Classroom utilizza **Google Drive** come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @marconicolleferro.net

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili secondo accordi prestabiliti tra docente e studenti.

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è, quindi, in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le **valutazioni formative** svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le **valutazioni sommative** al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

L'insegnante riporta sul **Registro elettronico** gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le **stesse modalità delle verifiche svolte in presenza**. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando **le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti** e riportate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI a favore degli **alunni con bisogni educativi speciali** è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

PARTE QUARTA - ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY

Si richiama integralmente la **nota del M.I. n. 11600 del 3 settembre 2020** che trasmette il documento, predisposto da un gruppo di lavoro congiunto tra Ministero e Ufficio del Garante della protezione dei dati personali, dal titolo **“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy”**.

PARTE QUINTA - LE INDICAZIONI MINISTERIALI RELATIVE AGLI STUDENTI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI

(O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020)

Gli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, **possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti**, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile.

A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, **le istituzioni scolastiche:**

a) **prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa**, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;

b) **consentono agli studenti con patologie gravi o immunodepressi**, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, **di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare**, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di **adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza**. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata

d) effettuano **monitoraggi periodici** al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;

e) prevedono **specifiche misure a tutela dei dati dei minori** anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;

f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una **modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI**;

g) **favoriscono il rapporto scuola - famiglia** attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;

h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i **piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza**;

i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad **azioni di supporto psicologico o psicopedagogico**.

La **valutazione periodica e finale** degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

⁴Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico.

APPENDICE

I) Nel caso di necessità di **rimodulazione delle progettazioni didattiche**, si farà riferimento agli **obiettivi minimi o ai contenuti essenziali a suo tempo elaborati da Dipartimenti Disciplinari**.

II) Il **Regolamento di Disciplina** attualmente in vigore (allegato n. 2 al verbale del Consiglio di Istituto n.3 del 4 giugno 2013) **si applica anche nell'ambito delle attività della D.D.I.**

III) Il **Regolamento di Istituto** attualmente in vigore è integrato dai documenti contenenti i **Protocolli anti-Covid**.

III) Il **Patto educativo di corresponsabilità** attualmente in vigore e inserito nel P.T.O.F., è interato come segue per le attività della D.D.I.:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a :

- Attuare la DDI per favorire il vivo interesse verso l'apprendimento, dove ogni alunno possa essere protagonista e costruttore delle proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto, sostenuto, valorizzato e mai abbandonato;
- Garantire il diritto allo studio attivando la DDI attraverso l'utilizzo di canali, strumenti e piattaforme utili alla comunicazione fattiva ed efficace;
- Assicurarci che ogni alunno sia raggiunto da questa metodologia;
- Assicurarci che ogni alunno abbia la strumentazione utile e necessaria per fruire della DDI;
- Sostenere il disagio fornendo materiale di supporto.

GLI STUDENTI

Si impegnano a:

- Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio, incluse le proposte con DDI;

In occasione della Didattica Digitale Integrata, durante le lezioni per gli studenti si predispongono il seguente regolamento:

- Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile;
- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la videolezione inizia ad un orario stabilito, lo studente eviterà di connettersi in ritardo;
- Lo studente accederà con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname;
- Lo studente eviterà di dare il link della video-lezione ad altri;
- Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione;
- Eliminare ogni sfondo artificiale durante i collegamenti video e lasciare attiva la webcam durante tutta la durata dell'attività;
- Lo studente e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non possono e non devono essere diffuse in alcun modo;
- Lo studente non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti;
- L'organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente, eventuali richieste di partecipazione alle riunioni vanno segnalate all'insegnante e non gestite in autonomia.

I DOCENTI

Si impegnano a:

- Assicurare la possibilità di organizzare lezioni a distanza secondo orari e modalità predisposte dalla Dirigenza e condivise in Collegio Docenti;
- E' fatto obbligo di disattivare l'uso dell'aula virtuale al termine della lezione

IV) Per quanto attiene alle **norme di sicurezza da seguire nel caso in cui la D.D.I. sia erogata dal domicilio del docente**, si richiama integralmente l'*Opuscolo informativo per i lavoratori – D.D.I. e LAVORO AGILE IN SICUREZZA*, pubblicato nella sezione *Bacheca della sicurezza* sulla home page del sito della scuola.

Il presente è stato approvato dal Collegio dei docenti, ad integrazione del P.T.O.F., nella riunione del 21 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)



Ministero dell'Istruzione

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata



Premessa

Tenuto conto del carattere fortemente innovativo che caratterizza la didattica digitale integrata (DDI) e della necessità di guidare le scuole nell'implementazione di questo nuovo strumento, il Ministero dell'istruzione ritiene di accompagnare le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione dei dati personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento).

A tale scopo, è stato predisposto il presente documento da parte del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, con il fine di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali.

Si premette che spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata dal Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.

I criteri che orientano l'individuazione degli strumenti da utilizzare tengono conto sia dell'adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti sia delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. In generale, nella scelta degli strumenti tecnologici e dei relativi servizi è necessario tenere conto delle specifiche caratteristiche, anche tecniche, degli stessi, prediligendo quelli che, sia nella fase di progettazione che di sviluppo successivo, abbiano proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita (*privacy by design e by default*, cfr. "Considerando" (78) e art. 25 del Regolamento). Tale scelta, in merito alle tecnologie più appropriate per la DDI, va effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal RPD, il quale dovrà essere tempestivamente coinvolto affinché fornisca il necessario supporto tecnico-giuridico.

Per questo motivo il Dirigente scolastico incaricherà il RPD, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, lett. a) del Regolamento, di fornire consulenza rispetto alle principali decisioni da assumere, ad esempio, in merito alla definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta e alle istruzioni da impartire allo stesso, all'adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a tale tipologia di trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in relazione alla finalità della DDI e alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento mediante l'informativa a tutte le categorie di interessati. Ciò, in particolare, suggerendo il ricorso a piattaforme che erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, raccomandando di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.

Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, coinvolga nell'attività di verifica sul monitoraggio del corretto trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, studenti) di questo processo, anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati per



mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica.

In ogni caso l'istituzione scolastica dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma (personale docente e non docente) adeguate istruzioni (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 *quaterdecies* del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in seguito Codice).

Figure previste dal Regolamento e principali attori coinvolti nella DDI

- Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento). Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nella persona del Dirigente scolastico.
- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura prevista dall'art.37 del Regolamento, assicura l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti svolti dal titolare del trattamento. Nell'ambito dell'istituzione scolastica il RPD, individuato internamente o all'esterno sulla base di un contratto, è appositamente designato dal Dirigente scolastico. Nello specifico tale figura, per l'implementazione della DDI, collabora con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività, assicurando:
 - ✓ consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto;
 - ✓ supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;
 - ✓ consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;
 - ✓ supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI;
 - ✓ supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
 - ✓ supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI.
- Le persone autorizzate al trattamento (art. 4, n. 10, del Regolamento) effettuano operazioni sui dati personali sotto l'autorità del titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è rappresentata dal personale scolastico in relazione al quale le istruzioni dovranno essere integrate, ove già non previsto, con indicazioni relative all'utilizzo delle piattaforme di erogazione della DDI.
- Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento). Pertanto, il responsabile del trattamento è un soggetto terzo che tratta dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nei fornitori delle piattaforme o dei servizi per la DDI.

Base giuridica del trattamento

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 "Didattica a distanza: prime indicazioni"), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista



dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.

Principio di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati

In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'erogazione dell'offerta formativa. Poiché attraverso l'utilizzo della piattaforma per l'erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano a tutte queste categorie di interessati, di regola all'inizio dell'anno scolastico, anche nell'ambito di una specifica sezione dell'informativa generale o in un documento autonomo, tutte le informazioni relative a tali trattamenti.

Tale informativa dovrà essere redatta in forma sintetica e con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e dovrà specificare, in particolare, i tipi di dati e le modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, specificando che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

In tale sezione devono essere puntualmente indicati i soggetti dai quali saranno trattati i dati nell'ambito della DDI, specificando le diverse modalità di fruizione (App, Piattaforma web, ...), informando sull'eventuale utilizzo di tecnologie in *cloud* e precisando se queste comportano un trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.

Inoltre, le istituzioni scolastiche che facciano ricorso a nuove piattaforme per l'erogazione della DDI, laddove non abbiano già provveduto, dovranno provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata agli interessati al momento dell'iscrizione o, nel caso del personale scolastico, al momento della stipula del contratto di lavoro, indicando gli eventuali nuovi fornitori del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa.

Principio di limitazione della conservazione dei dati

In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico. Pertanto, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema scelto per l'erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei dati, tenendo altresì conto, nella definizione del limite temporale della conservazione dei dati nell'ambito della DDI, della molteplicità e della quantità di soggetti coinvolti e del numero delle attività di trattamento connesse.



Ruolo dei fornitori

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'istituzione scolastica, che riterrà opportuno ricorrere a un soggetto esterno per la gestione dei servizi per la DDI che comportino il trattamento di dati di personale scolastico, studenti e/o dei loro familiari per conto della scuola stessa, è tenuta a nominare tale soggetto come responsabile del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento), indicando conseguentemente tale circostanza nel registro dei trattamenti (art. 30 del Regolamento).

Attraverso tale atto, l'istituzione scolastica circoscriverà l'ambito, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, ricorrendo a fornitori che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici trattamenti posti in essere per conto dell'istituzione stessa. In particolare, le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la DDI, senza l'introduzione di ulteriori finalità estranee all'attività scolastica. Sarà, pertanto, necessario prevedere, nell'atto che disciplina il rapporto con il responsabile del trattamento, specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione o sulla restituzione dei dati al termine dell'accordo tra scuola e fornitore, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, secondo quanto disposto dal Regolamento.

Qualora le istituzioni scolastiche dovessero avvalersi di piattaforme o strumenti per la DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola altri servizi (es. registro elettronico, altri applicativi di gestione, ecc.), le stesse possono procedere - a seconda dei casi - disciplinando le ulteriori attività di DDI con una integrazione del contratto di fornitura già esistente.

Anche nel caso di utilizzo per la DDI di una piattaforma disponibile a titolo gratuito dovrà essere disciplinato in ogni caso il rapporto con il fornitore con riguardo al trattamento di dati personali attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Diversamente, nei casi in cui le istituzioni scolastiche facciano ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di nomina a responsabile del trattamento.

Laddove l'istituzione scolastica ritenga opportuno ricorrere a piattaforme più complesse che includono una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, sarà necessario verificare, con il supporto del RPD, come già evidenziato, che siano attivati solo i servizi strettamente correlati con la DDI configurando i servizi in modo da minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di *social login* che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Si fa presente che il tipo di misure e condizioni va calibrato sulle categorie di dati trattati e sulle modalità di trattamento da parte del responsabile del trattamento.

In particolare, nel suddetto atto dovrà essere specificato che, nel caso in cui il fornitore dei servizi per la DDI si avvalga di altro fornitore per il trattamento dei dati, dovrà essere esplicitamente autorizzato per iscritto dall'istituzione scolastica a designarlo sub-responsabile, in maniera specifica o generale, rendendo disponibile al titolare del trattamento l'elenco di tali soggetti (art. 28, par. 2 del Regolamento). Il sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra l'istituzione scolastica e il primo



responsabile. Il fornitore che si avvalga di sub-responsabili risponde direttamente nei confronti dell'istituzione scolastica in relazione ad eventuali inadempimenti o violazioni della propria catena di subfornitura.

Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza

L'istituzione scolastica, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, anche avvalendosi della consulenza offerta dal proprio RPD, deve adottare, anche per mezzo dei fornitori designati responsabili del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate sulla base del rischio. Pertanto, il Dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.

A tal fine si esemplificano alcune misure:

- adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti;
- utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione;
- definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati;
- definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza periodica, ecc.);
- conservazione delle password degli utenti, mediante l'utilizzo di funzioni di *hashing* allo stato dell'arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di *salt* di lunghezza adeguata;
- utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell'arte;
- adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. *backup* e *disaster recovery*);
- utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo;
- utilizzo di sistemi antivirus e anti *malware* costantemente aggiornati;
- aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità;
- registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati;
- definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;
- formazione e sensibilizzazione degli utenti.

In caso di utilizzo di tecnologie *in cloud* risulta necessaria la verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dati personali da parte del fornitore del servizio designato come responsabile del trattamento. Inoltre, nel caso sia previsto che le informazioni vengono trasferite fuori dall'Unione Europea (UE), occorre verificare che sussistano tutti i presupposti giuridici richiesti dalla disciplina per assicurare un adeguato livello di protezione.

Infine, particolare attenzione va rivolta alla configurazione dei siti e delle App messe a disposizione dell'istituzione scolastica per la fruizione dei materiali e per l'erogazione delle attività didattiche a distanza, nel rispetto del principio di *privacy by design e by default* previsto dal Regolamento. In particolare, nell'uso di tali strumenti, è necessario evitare l'inserimento di *tracker* e *analytics*,



notifiche *push* (per le App), *font* resi disponibili da terze parti, *advertising* o *in-appurchasing*, o altri elementi che possono peraltro comportare il trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea e/o il monitoraggio delle attività degli utenti.

Con riferimento a questi aspetti il Dirigente scolastico, sentito il RPD, dovrà richiedere al fornitore dei servizi per DDI che vengano assicurate, inserendo specifici obblighi anche nel contratto o altro atto giuridico di cui all'art. 28 del Regolamento, le necessarie garanzie legate all'utilizzo di tecnologie *in cloud*, alla progettazione e alla configurazione dei siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica.

Per quanto riguarda le misure organizzative interne alla scuola, occorrerà verificare che il sistema utilizzato per la DDI preveda che i diversi utenti autorizzati (personale docente e non docente), possano accedere solo alle informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche mansioni assegnate (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 *quaterdecies* del Codice). I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni ricevute. Le istruzioni operative impartite a tali soggetti da parte delle istituzioni scolastiche dovranno riguardare principalmente l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da *malware* e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.

Occorre inoltre sensibilizzare, più in generale, anche gli altri soggetti intestatari di utenze, come gli studenti e i genitori, sul corretto utilizzo del proprio *account*, fornendo specifiche istruzioni da declinare con un linguaggio chiaro e comprensibile in ragione delle fasce di età degli utenti.

L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati

Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.

In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici impiegati per la didattica possono comportare il trattamento di informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a distanza l'attività, dovrà essere verificata, sempre con il supporto del RPD, la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 cui fa rinvio l'art.114 del Codice, valutando, in via preliminare, se, tenuto conto delle concrete caratteristiche del trattamento, trovi applicazione il comma 1 o il comma 2 dello stesso articolo. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, l'istituzione scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla richiamata normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento).

A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "*nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo*



svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento."

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della *webcam* deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della *webcam* durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della *webcam* da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico "disclaimer", i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in *repository*, in locale o *in cloud*, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

La valutazione di impatto (DPIA)

La valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito dell'utilizzo di un servizio *on line* di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione:

1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.),tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca;
2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del "rischio elevato" dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di *scoring*), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove



soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto".

Indipendentemente dalle scelte effettuate nel contesto dell'emergenza nel corso del precedente anno scolastico, a seconda delle caratteristiche delle piattaforme utilizzate, è opportuno che, se sussistono i requisiti sopra indicati, la scuola verifichi nuovamente, con l'assistenza del RPD, che è tenuto a fornire il proprio parere al riguardo, l'esigenza dell'effettuazione di una valutazione di impatto.

In questa attività il fornitore del servizio, in qualità del responsabile del trattamento, è tenuto ad assistere l'istituzione scolastica e a fornire ogni elemento utile nello svolgimento della valutazione d'impatto e delle analisi relative alla valutazione del rischio in riferimento alla protezione dei dati.

Per ulteriori informazioni sulla valutazione di impatto è possibile accedere [all'infografica](#) messa a disposizione sul sito del Garante Privacy.